



CSA Regioni Autonomie Locali
Sindacato autonomo rappresentativo
DIPARTIMENTO NAZIONALE
CAMERE DI COMMERCIO

COMUNICATO

PROFILI PROFESSIONALI

Alcune Camere di Commercio hanno comunicato alle OO.SS. di voler procedere all'aggiornamento di profili professionali per il personale di prossima assunzione non escludendo comunque che in un prossimo futuro tale modifica possa essere estesa anche al personale già assunto.

La norma vigente non prevede la revisione e/o l'aggiornamento dei profili professionali del personale né si ritiene che tale attività possa essere di competenza territoriale quanto piuttosto di competenza della contrattazione nazionale.

La norma non parla infatti né di revisione né di aggiornamento di profili professionali esistenti né, comunque, prevede la possibilità di individuare "sottoprofili" che si discostano da quelli già stabiliti dalla contrattazione nazionale.

A fronte di un profilo professionale unico per ciascuna categoria, la determinazione di ulteriori profili professionali si ritiene possa rendere più difficoltosa anche l'interscambiabilità dei Dipendenti nei diversi Settori Camerali e tra diverse Camere, irrigidendo così l'organizzazione e ponendosi in senso opposto rispetto al modello più "elastico" a cui tende l'orientamento attuale. Tale disciplina è demandata alla contrattazione nazionale anche al fine di mantenere equilibrata la ripartizione delle responsabilità sulla base delle tabelle stipendiali.

Come noto, dal punto di vista giuridico la retribuzione è l'elemento fondamentale del rapporto di lavoro che trova fondamento in un contratto sinallagmatico o a prestazioni corrispettive. Tale tipologia di contratto è caratterizzata dal connotato dell'onerosità e dall'esistenza di un nesso funzionale tra prestazione lavorativa e controprestazione economica. L'obbligo retributivo, pertanto, in virtù del sinallagma contrattuale, costituisce il principale adempimento del datore di lavoro a cui corrisponde la prestazione lavorativa della controparte. La corresponsione economica deve sempre essere adeguata a quella dell'obbligazione lavorativa.

Anche per tali ragioni l'istituzione di nuovi eventuali profili professionali o la modifica di quelli esistenti non si ritiene materia di competenza territoriale.

E' infatti materia rimessa alla contrattazione collettiva nazionale (e non a quella decentrata) la determinazione dei trattamenti retributivi, misura della retribuzione, spettanti ai lavoratori

appartenenti alle varie categorie, rispetto alle qualifiche, ai livelli di inquadramento ed alle mansioni svolte e quindi ai profili professionali, allo scopo di introdurre in un quadro normativo trattamenti economici adeguati. La contrattazione collettiva nazionale di categoria sarà in grado di individuare la retribuzione equa e proporzionale in base ad un parametro attendibile che tenga conto di vari aspetti tra cui del principio della proporzionalità il quale impone che la retribuzione sia determinata, secondo un criterio oggettivo di equivalenza, sulla base della quantità e della qualità del lavoro prestato, pertanto la sua commisurazione dipenderà non solo dalla durata del lavoro, ma anche dal suo contenuto professionale.

Per quanto sopra sussistono dubbi sulla legittima percorribilità a livello decentrato della modifica di profili professionali e ancor meno ove il contenuto professionale richiesto implichi maggiori responsabilità ed attività rispetto a quelle previste dalla contrattazione nazionale.

E' comunque vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro in forma subordinata, compresi i criteri di selezione e profili professionali richiesti per i quali si ritiene debba farsi riferimento a quanto previsto dalle norme vigenti. Appare pertanto discriminatoria l'identificazione di nuovi profili professionali ove dovessero tra l'altro prevedere maggiori responsabilità rispetto ai profili professionali esistenti, da applicarsi al personale di nuova assunzione.

Il CSA RAL pertanto effettuerà nei territori i controlli previsti nell'ambito delle prerogative sindacali al fine di verificare che tali aspetti siano trattati in sede di contrattazione nazionale.

Dipartimento Nazionale
Camere di Commercio
dr.ssa Lucia Grasso